



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. R.G. 16 del 19.02.2010

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE QUADRO DEI COSTI E TARIFFE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2010.

L'anno **DUEMILADIECI** addì Diciannove del mese di **Febbraio**, alle **ore 11,00** nella Sede Comunale, si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA**:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1) D.SSA NICOLO' MARIA	VICEPREFETTO	SI
2) D.SSA CALIO' ALFONSA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	NO
3) DR. BARILA' GIOVANNI	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	SI

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Elisabetta Tripodi

=====

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- Che l'art. 13 della legge n. 36/1994 - c.d. legge Galli - ha stabilito che la tariffa relativa al servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio stesso comprendente l'insieme dei servizi:

di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili (acquedotto);

di fognatura;

di depurazione delle acque;

- Che la tariffa è unitaria, applicata per il complessivo servizio idrico integrato, ed è quindi riferita per una quota al servizio idrico (acquedotto) e per una quota al servizio di pubblica fognatura e di depurazione;

- Che il medesimo art. 13 della legge n. 36/1994 aveva previsto l'elaborazione a livello nazionale di un metodo normalizzato per definire **le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento** che costituisce la base per la determinazione della tariffa unica nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

- Che il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è stato approvato con D.M. 1° agosto 1996 (in G.U. 16 ottobre 1996).

Considerato che:

- Fino all'entrata in vigore della tariffa ex artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994 – e tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dell'ambiente – occorre riferirsi alle direttive espresse dal CIPE con delibera 19 dicembre 2002, n. 131 (in G.U. 4.4.2003, n. 79).

- L'art. 31, comma 29, della legge 31 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 39 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha stabilito **che fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato** e fermo restando che la sua applicazione potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita la relativa tariffa da parte dei competenti enti locali, **i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, che a sua volta erano state stabilite dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e venivano fissati con deliberazione del CIPE** le cui direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe degli acquedotti sono state definite:

- per il 1995, con deliberazione 10 maggio 1995 (in G.U. 17 luglio 1995, n. 165);
- per il 1996, con deliberazione 26 giugno 1996, allegato 1 (in G.U. 29 luglio 1996, n. 176);
- per il 1997, con deliberazione 27 novembre 1996 (in G.U. 4 febbraio 1997, n. 28);
- per il 1998, con deliberazione 18 dicembre 1997 (in G.U. 4 febbraio 1998, n. 28), integrata e corretta in data 26 febbraio 1998 (in G.U. 13 maggio 1998, n. 109), ed errata corrigée in G.U. 4 maggio 1998;
- per il 1999, con deliberazione 19 febbraio 1999, n. 8 (in G.U. 26 aprile 1999, n. 96);
- per il 2000, con deliberazione 22 giugno 2000, n. 62 (in G.U. 18 agosto 2000, n. 192).
- per il 2001, con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52 (G.U. 18 luglio 2001, n. 165) come integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 120/2001 (in G.U. 12. aprile 2002, n. 86);
- per il 2002, dalla delibera 19 dicembre 2002, n. 131 (G.U. 4.4.2003, n. 79), come integrata dalla deliberazione 14 marzo 2003, n. 11;

in materia di servizio idrico integrato, vige attualmente un regime transitorio che si applica fino alla piena ed effettiva entrata in vigore del metodo normalizzato, coincidente con l'effettiva devoluzione del servizio all'ente gestore designato per ciascun Ato (Ambito territoriale ottimale) ad oggi non in funzione;

la deliberazione del CIPE 22 giugno 2000 N° 62 - Direttive per la determinazione , in via transitoria , delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, per l'anno 2000, ha stabilito che le tariffe per il servizio acquedotto devono essere determinate in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% del costo complessivo di gestione;

il predetto criterio è tuttora vigente e, quindi, anche per l'anno 2010 occorre garantire la copertura minima dell'80% del costo del servizio;

l'art 9- comma 3 – della succitata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni, prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

- la Regione Calabria, con la legge regionale n. 10 del 3.10.1997, ha individuato, tra le varie forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, quello della stipulazione di apposita convenzione di cooperazione tra i comuni interessati, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

- con la medesima legge regionale è stato delimitato, fra gli altri, l'ambito territoriale ottimale denominato A.T.O. Calabria 5 - Reggio Calabria, costituito da 97 comuni della Provincia di Reggio Calabria;

Rilevato che, stante l'excursus normativo e regolamentare come sopra riferito, di fatto il sistema idrico integrato delineato dal legislatore risulta avviato ma ancora non a regime e, quindi, per stabilire i criteri di determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, occorre fare riferimento alle deliberazioni del CIPE;

Considerato: che l'articolo 22 lettera d) del regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile stabilisce: *“l'Amministrazione comunale si riserva altresì di stabilire per giustificati motivi altra forma di calcolo dei consumi anche a carattere provvisorio”*;

che pertanto l'Amministrazione è legittimata a determinare, delle fasce di consumo stimato a carico degli utenti, fasce di consumo desunte dalle medie nazionali tempo per tempo riscontrate e da dati di comune esperienza, avendo cura di garantire, mediante l'applicazione delle predette fasce, il mantenimento degli equilibri di bilancio connessi ai costi del servizio idrico integrato, nonché i principi di equità e parità di trattamento e la copertura di legge del costo minimo del servizio;

VISTO l'art 13 della Legge 5 gennaio 1994 n° 36 e s.m. relativo alle tariffe del servizio idrico;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTA la Legge 28 dicembre 1995 , n° 549 art. 42. 43. 44. 45. 46. e 47 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ;

VISTA la delibera CIPE n. 117 del 18.12.2008, concernente l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 26.03.2009 , con la quale sono state approvate le tariffe relative al servizio idrico integrato (Acquedotto, fognatura e depurazione) per l'anno 2009;

TENUTO CONTO della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito delle opere e degli adeguamenti necessari , dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia , in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio così come stabilito dalla Deliberazione del CIPE 04 aprile 2001, n. 52 e successive, onde garantire l'entrata in bilancio;

VISTO: il prospetto dimostrativo delle spese relative al servizio di che trattasi e delle entrate derivanti dalle previsioni del ruolo acqua 2010, predisposto dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Tributi (**Allegato “A”** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

il prospetto, predisposto dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Tributi, (**Allegato “B”**, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente delibera), il quale descrive l'articolazione tariffaria in quattro fasce di consumo ivi riportate, fasce di consumo desunte dalle medie nazionali tempo per tempo riscontrate e da dati di comune esperienza, avendo cura di garantire, mediante l'applicazione delle predette fasce, il mantenimento degli equilibri di bilancio connessi ai costi del servizio idrico integrato, nonché i principi di equità e parità di trattamento e la copertura di legge del costo minimo del servizio;

che occorre mantenere, per l'anno 2010, la quota fissa così come prevista dai provvedimenti CIP. N° 45/1974 Punto 6, n. 46/74, n. 26/75 e dalla delibera CIPE 04/04/2001 n. 52;

DATO ATTO che l'ente non è nè strutturalmente deficitario ne dichiarato dissestato;

Considerato:

che le disposizioni dettate dall'art. 3 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 28/01/2009, n. 2, hanno stabilito, la sospensione fino al 31/12/2009, dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano gli enti locali ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico;

che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compreso il canone acqua potabile e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

che l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 17/12/2009 (G.U. n. 301 in data 29/12/2009) è stato differito, al 30 Aprile 2010, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2009;

VISTI ed acquisiti i pareri tecnici favorevoli, espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. (Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000);

VISTO il nuovo regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 05 del 26/03/2009, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il nuovo regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del C.S. n. 09 del 05/05/2009, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati:

- 1) **DI APPROVARE** il piano dei costi/ricavi, come riportato nel prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi (**Allegato “A”** – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno d'imposta 2010 le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, come riportate nel prospetto predisposto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi (**Allegato “B”** - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- 3) **DI DARE ATTO** che, in applicazione della Deliberazione del CIPE 22 giugno 2000 N° 62 – “Direttive per la determinazione , in via transitoria , delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione”, per l'anno 2010, i costi relativi al servizio di gestione acquedotto ammontano ad Euro **274.000,00** coperti da Euro **219.544,92** Iva compresa della previsione degli introiti del ruolo acqua anno 2010 la cui copertura del costo complessivo di gestione risulta essere nella misura dell'80,13%, mentre i costi relativi al servizio di fognatura e depurazione, per l'anno 2010, ammontano a €**134.000,00** coperti da una previsione di entrata di €**126.815,70** Iva compresa pari alla copertura del **94,64%** del costo complessivo del servizio;
- 4) **DI DARE ATTO CHE LA QUOTA FISSA** istituita in attuazione dei provvedimenti CIPE n° 45/1974 Punto 6, n. 46/74, n. 26/75 e delibera CIPE 04/04/2001 n. 52, non deve superare i seguenti valori, le cui disposizioni valgono per un periodo transitorio, che va dal 1° luglio 2001 fino alla concreta entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, variabile nelle diverse parti del territorio nazionale (a mano a mano che il servizio passa all'ente gestore nell'ambito territoriale, " Ato" ad oggi non a regime):

Consumo	Canone
Fino a 100 mc/mese	8,37 €/anno
Da 101 a 500 mc/mese	13,94 €/anno
Da 501 a 1.500 mc/mese	37,18 €/anno
Oltre i 1.500 mc/mese	74,37 €/anno

- 5) **DI DARE ATTO CHE** si è proceduto, ad approvare le tariffe domestiche e le tariffe extra domestiche secondo diversi scaglioni di consumo di mc di acqua (quota variabile),cui risulta dall'allegato "B"
- 6) **Di DARE ATTO CHE** in attuazione della Delibera CIPE n° 131 del 19.12.2002 si è proceduto ai sensi dell'art. 31 comma 29 della Legge 23.12.1998, n° 448 ad applicare la **tariffa relativa al servizio depurazione** per un importo di €0,28831 al metro cubo stabilito dall'art. 3 commi 42 e seguenti della Legge 28.12.1995 n° 549, e la **tariffa relativa al servizio fognatura** per un importo di € 0,09598 al metro cubo aggiornato con le percentuali d'incremento di cui alle delibere CIPE del 27.11.1996, N° 255; 18.12.1997, N° 248; N° 8/1999, N° 62/2000, e N° 52/2001, N° 131/2002.
- 7) **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

ALLEGATO A ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 16 DEL 19.02.2010

COMUNE DI SAN FERDINANDO (RC)	
TARIFFE ACQUEDOTTO 2010	
ALLEGATO - "A"	
PROSPETTO DIMOSTRATIVO TASSO COPERTURA 2010	
COSTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	€URO
Rimborso somma fornitura acqua - Sorical	272.000,00
Acquisto beni servizio acquedotto	2.000,00
TOTALE COSTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010	274.000,00
COSTI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	€URO
Acquisto beni gestione servizio	1.500,00
Servizi fogna e depurazione	3.000,00
Gestione acque reflue	9.500,00
Gestione depuratore "IAM"	120.000,00
TOTALE COSTI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 2010	134.000,00
TOTALE COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	408.000,00
ENTRATE	€URO
ENTRATA DA TARIFFE ACQUA 2010	182.749,64
ENTRATA DA QUOTA FISSA	16.836,65
TOTALE ENTRATE ACQUA 2010	199.586,29
IVA 10%	19.958,63
TOTALE ENTRATE ACQUA IVA COMPRESA	219.544,92
COPERTURA COSTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010 IVA COMPRESA	80,13%
ENTRATA CANONE FOGNATURA 2010 IVA COMPRESA	31.673,40
ENTRATA CANONE DEPURAZIONE 2010 IVA COMPRESA	95.142,30
TOTALE ENTRATE FOGNATURA E DEPURAZIONE 2010 IVA COMPRESA	126.815,70
COPERTURA COSTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 2010 IVA COMPRESA	94,64
ENTRATA RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2010 IVA COMPRESA	346.360,62
COPERTURA COSTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2010	84,89%
Visto il Direttore Generale F.to D.ssa Elisabetta Tripodi	Il Resp. Dell' Area Economico- Finanziario e Tributi F.to Rag. Francesco Mangiaruga



COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Provincia di Reggio Calabria)

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 16 DEL 19.02.2010
PROSPETTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2010

UTENZE USO DOMESTICO				
Fascia di consumo mc	N.Utenze	Consumo mc per fascia	Tariffa €/mc	Entrata €
1) 0 – 100	1006	32.765	0,58	19.003,70
2) 101 – 300	732	140.127	0,59	82.674,93
3) 301 – 500	111	45.273	0,61	27616,53
4) 501 – oltre	53	56.690	0,64	36281,60
Totale entrata € 165.576,76			oltre IVA	

UTENZE USO NON DOMESTICO				
Fascia di consumo mc	N.Utenze	Consumo mc per fascia	Tariffa €/mc	Entrata €
1) 0 – 100	22	640	0,61	390,40
2) 101 – 300	8	1.508	0,63	950,04
3) 301 – 500	3	1.858	0,56	750,42
4) 501 – oltre	7	21.858	0,59	15.082,02
Totale entrata €17.172,88			oltre IVA	

TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA € 0,09598 AL METRO CUBO (Delibera CIPE n. 131/2002)
TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE €0,28831 AL METRO CUBO (Delibera CIPE n. 131/2002)

QUOTA FISSA

- 1) Consumo fino a 100 mc/mese €8,37 anno
- 2) Cons. da 101 a 500 mc/mese €13,94 anno
- 3) Cons. da 501 a 1500 mc/mese €37,18 anno
- 4) Consumo oltre 1500mc/mese €74,37 anno

ALLEGATO "B"

COMUNE DI SAN FERDINANDO (RC)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVISIONE ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2010

NR. UTENTI	1.808
N° UTENZE	1.941
CONSUMO EFFETTIVO RILEVATO 2009 MC.	276.259
CONSUMO PREVISTO 2010 MC.	300.000
QUOTA FISSA ANNUALE (CIPE)	16.836,65
CANONE ACQUEDOTTO	199.586,29
IVA 10%	19.958,63
TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010	219.544,92

FOGNATURA 2010	28.794,00
IVA 10%	2.879,40
TOTALE FOGNATURA 2010	31.673,40

DEPURAZIONE 2010	86.493,00
IVA 10%	8.649,30
TOTALE DEPURAZIONE 2010	95.142,30

TOTALE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	346.360,62
---	-------------------

Il Responsabile dell' Area E. F. e Tributi
F.to Rag. Francesco Mangiaruga

Visto il Direttore Generale
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi



COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Uffici Finanziari

Proposta adozione delibera

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -APPROVAZIONE QUADRO DEI COSTI E
TARIFFE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2010.

San Ferdinando, 19.02.2010

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to (rag. Francesco Mangiaruga)

San Ferdinando, 19.02.2010

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to (rag. Francesco Mangiaruga)

